



## **Razze canine considerate pericolose Ordinanza di deroga**

**IL SINDACO**

**VISTA** la propria ordinanza prot. n° 33923 in data 13/06/2003 relativa al divieto di introdurre, allevare, riprodurre e detenere cani cuccioli o adulti appartenenti ad alcune razze;

**ATTESO** che al punto n° 2 di detto provvedimento si dispone che deroghe al citato divieto possono essere rilasciate dal Comune su istanza dell'interessato, previa istruttoria dell'ufficio competente;

**RITENUTO** di dover individuare le modalità della presentazione e dell'istruttoria delle richieste di autorizzazione alla detenzione dei cani di cui all'ordinanza citata;

**VISTI** gli artt. 7, 7 bis, 50 e 54 del decreto legislativo 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

**VISTA** la legge regionale 18.05.1994 n° 21 "norme per la protezione degli animali ed istituzione dell'anagrafe canina";

### **ORDINA**

1. L'istanza di deroga al divieto di introdurre, allevare, riprodurre e detenere cani cuccioli o adulti appartenenti alle razze pitbull, american staffordshire terrier, fila brasileiro, rottweiler, dogo argentino e incroci delle citate razze deve essere presentata al settore Comando di Polizia Municipale del Comune di Sassari con l'utilizzo dell'apposito modulo prestampato;
2. Il richiedente dovrà indicare nell'istanza le proprie generalità, gli estremi di un documento di identità, la razza dell'animale che si intende detenere ed i motivi di tale detenzione;
3. La polizia Municipale acquisirà il certificato del casellario giudiziale del richiedente, nonché il certificato del casellario dei carichi pendenti;
4. Il Comando di Polizia Municipale esprimerà un parere sul rilascio delle autorizzazioni ed emanerà il provvedimento definitivo di autorizzazione o di diniego entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza;
5. Il parere non potrà essere favorevole nei confronti:

A. dei delinquenti abituali o per tendenza;

- B. di chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- C. di chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- D. di chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per il reato di cui all'articolo 672 del codice penale;
- E. di chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per il reato di cui all'articolo 727 del codice penale;
- F. dei minori degli anni 18 e degli interdetti e inabilitati per infermità;
- G. delle persona senza fissa dimora.

6. L'autorizzazione verrà revocata qualora l'interessato non iscriva l'animale all'anagrafe canina nei dieci giorni successivi al rilascio del provvedimento.

Sassari, lì 7.10.2003

**IL SINDACO**